



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 391 DEL 03/11/2025

OGGETTO: INTERDIZIONE CAUTELATIVA CON DIVIETO DI ACCESSO AL GIARDINO DI PROPRIETA' DELL'INTERNO 6 DEL CIV. 36 DI VIA ACQUARONE - SOTTOSTANTE LA PUBBLICA VIA - CON CONTESTUALE CHIUSURA DI SCALA PEDONALE E DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE LATO MARE FRONTE CIV. 52 DELLA STESSA VIA, CAUSA PERICOLO ESTERNO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 23/10/2025 personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale interveniva in prossimità del civ. 52 di Via Acquarone, a seguito di segnalazione giunta sul portale cittadino SegnalaCi;
- in seguito alla richiesta di supporto tecnico da parte del Caposquadra dei Vigili del Fuoco, in medesima data personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità si recava sul posto al fine di verificare la sussistenza di eventuali pericoli ed eventualmente valutare l'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dall'incolumità pubblica;
- durante il sopralluogo si è constatata la presenza di fessurazioni lungo il selciato del marciapiede (fronte civ. 52 di Via Acquarone, lato mare), l'ammaloramento per una lunghezza di circa metri 30 del parapetto in muratura (aggettante sul giardino di proprietà dell'interno 6 del civ. 36) nei pressi della scala che risale dai civv. 32-34-36 di Via Acquarone, nonché visibili segni di degrado del pianerottolo di accesso alla scalinata;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi il personale dell'Ufficio Pubblica

Documento sottoscritto digitalmente

Incolumità, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino/verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi da parte di tecnico abilitato, ha dunque confermato l'interdizione disposta dai Vigili del Fuoco precedentemente intervenuti, di:

- porzione di marciapiede antistante al civ. 52 di Via Acquarone, lato mare;
- scalinata di collegamento dal civ. 36 di Via Acquarone al civ. 52;
- giardino di proprietà dell'interno 6 del civ. 36 di Via Acquarone;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 23/10/2025 – rif. PG. 0542989.I del 28/10/2025 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di chiusura ed interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con Nota PG. 0535300.U del 23/10/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 23/10/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e con successiva nota PG. 0535300.U del 23/10/2025 – l'interdizione, fino all'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza attestate da tecnico abilitato, di:

- porzione di marciapiede antistante al civ. 52 di Via Acquarone, lato mare;
- scalinata di collegamento dal civ.36 di Via Acquarone al civ.52;
- giardino di proprietà dell'interno 6 del civ. 36 di Via Acquarone;

come meglio rappresentato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro, per conoscenza e quanto di competenza;
- al Municipio 1 Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- alla Direzione Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Regolazione, per conoscenza e per quanto di competenza;
- alla Direzione Manutenzione e Verde Pubblico, per conoscenza e per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare

Documento sottoscritto digitalmente

responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



ORDINANZA DELLA SINDACA

OGGETTO: INTERDIZIONE CAUTELATIVA CON DIVIETO DI ACCESSO AL GIARDINO DI PROPRIETA' DELL'INTERNO 6 DEL CIV. 36 DI VIA ACQUARONE - SOTTOSTANTE LA PUBBLICA VIA - CON CONTESTUALE CHIUSURA DI SCALA PEDONALE E DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE LATO MARE FRONTE CIV. 52 DELLA STESSA VIA, CAUSA PERICOLO ESTERNO.

ALLEGATO GRAFICO

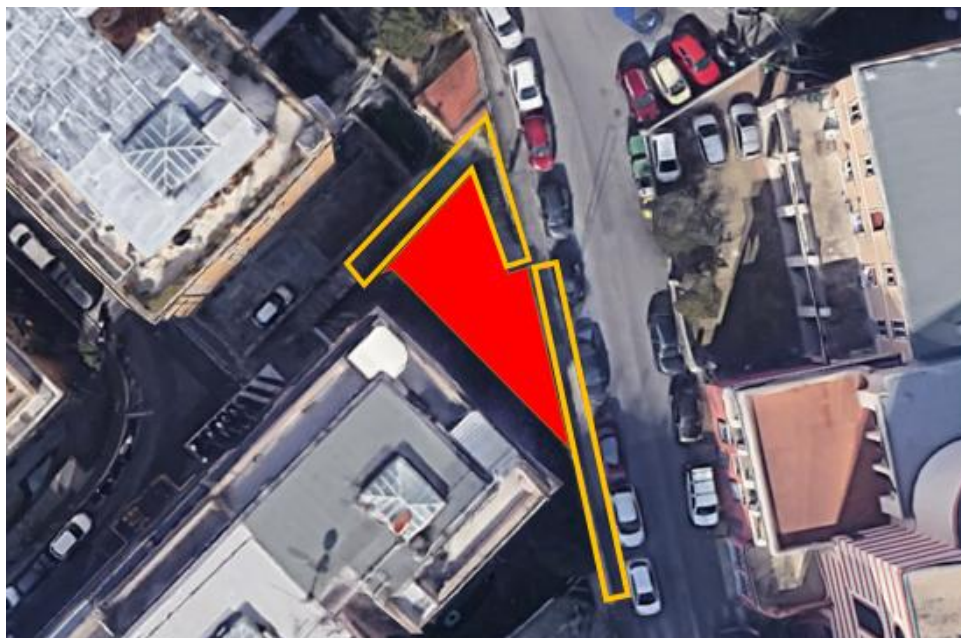


Figura 1 – individuazione di massima delle aree oggetto di interdizione